

## La semplificazione del Minicodice

Il DM 3 settembre 2021, le circolari e le linee guida successivamente pubblicate forniscono utili informazioni circa le modalità di applicazione del comma 2, per la giustificazione del livello "basso" o "non basso di rischio di tipo "semiquantitativo" riportano le distinzioni per la strategia antincendio tra codice e Minicodice. In continuità con quanto previsto dal DM 10 marzo 1998, nel Minicodice, che si applica solo nei luoghi di lavoro classificati a rischio basso, non sono considerate le misure di resistenza al fuoco e non sono richiesti i livelli di prestazione, che sono invece inclusi nel codice.

La filosofia di semplificazione è stata adottata per tutte le misure della strategia antincendio del Minicodice, al fine di poter fornire uno strumento snello e facilmente utilizzabile da utilizzarsi in attività classificate a rischio basso, pur conservando lo stesso linguaggio e lo stesso approccio prestazionale "risk based" del Codice di prevenzione incendi.

Per i termini e le definizioni si rimanda quindi al Cap. G.1 mentre la metodologia per il calcolo di  $q_f$  è definita nel Cap. S.2 del Codice di Prevenzione Incendi.

Nel caso di attività (non normate) che non siano classificabili "luoghi di lavoro a basso rischio di incendio" così come definiti al punto 1 comma 2 dell'allegato I, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio debbono essere quelli riportati nel Codice di prevenzione incendi e successive modifiche e, quindi, dovranno essere "messi in sicurezza" da punto di vista del rischio d'incendio attraverso l'intera metodologia progettuale del Codice di prevenzione incendi.

Esiste, tuttavia, la possibilità di utilizzare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio riportati nel Codice di prevenzione incendi anche per quelle attività classificabili "luoghi di lavoro a basso rischio di incendio", così come definiti al punto 1 comma 2 dell'allegato I in alternativa alle indicazioni riportate in allegato I, effettuando il tal modo una scelta progettuale conservativa per la sicurezza antincendio dello specifico luogo di lavoro.

Nel Minicodice, in continuità a quanto previsto nel DM 10 marzo 1998, non sono state considerate le misure di reazione e di resistenza al fuoco, così come, per le altre, non sono definiti i livelli di prestazione, bensì fornite le indicazioni essenziali per la corretta progettazione in relazione al rischio di incendio (basso).

La valutazione del rischio, che dovrà essere effettuata in conformità al punto 3 dell'allegato I, risponde alle indicazioni del par. G.2.6.1 del Codice, pur non richiedendo la definizione dei profili di rischio  $R_{vita}$ ,  $R_{beni}$  e  $R_{ambiente}$ , in quanto le attività da trattare sono già classificabili, secondo la norma, a basso rischio di incendio.

Pertanto, la strategia antincendio, a differenza di quanto accade nel Codice, non prevede la determinazione dei livelli di prestazione, cui corrispondono gli obiettivi di sicurezza antincendio, in relazione ai criteri di attribuzione, finalizzati alla realizzazione degli interventi volti a mitigare il rischio.

Inoltre, le misure antincendio da utilizzare nella progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio sono indicate nell'allegato I, sono caratterizzate da una minore rigidità.

Rispetto al Codice sono ammesse soltanto soluzioni conformi, di carattere essenzialmente prescrittivo, non essendo previste soluzioni alternative, in quanto le attività contemplate dal DM 3 settembre 2021, non essendo soggette ai controlli di prevenzione incendi, non richiedono la valutazione del progetto (par. G.2.6.5.2 del Codice) e non prevedono soluzioni in deroga (art. 7 del DPR 1 agosto 2011 n. 151). Nel caso in cui non sia possibile rispettare i criteri contenuti nel Minicodice sarà quindi necessario "virare" sul Codice.

L'ambito di applicazione del DM 3 settembre 2021 è senza dubbio assai esteso e il conseguente impatto sulla progettazione antincendio delle attività lavorative interessate, è verosimile attendersi, altrettanto rilevante.

Il campo di applicazione, infatti, riguarda oltre le attività sottosoglia, di cui al DPR 1 agosto 2011 n. 151, anche moltissime altre non ricomprese nell'allegato I del citato DPR 1 agosto 2011 n. 151.